



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al Sig. Dirigente Generale Capo  
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Vice Capo Dipartimento Vicario

SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento  
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale  
Ispettivo

SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione del Capo Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione del Capo del CNVVF

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici madri. Lavoro notturno

La tutela delle lavoratrici madri è espressamente disciplinata dall'art 12 e dall'art 26 dei Decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio del 2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Analizzando la disposizione di cui all'art. 26 e fermo restando che le considerazioni che di seguito verranno formulate sono estensibili anche al personale dei ruoli direttivi dei Vigili del Fuoco, si rappresenta che la stessa norma detta, in materia di orario di lavoro, una disciplina di favore nei confronti della lavoratrice madre, sia durante il periodo di gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza, sia durante il periodo di allattamento e fino ad un anno di vita del bambino.

Infatti, la lavoratrice madre adibita al servizio di soccorso, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, dovrà essere impiegata per lo svolgimento di servizi giornalieri connessi con l'attività operativa, tali da non comportare pericolo per la gestazione.

Problemi interpretativi si sono posti in ordine all'applicazione del successivo comma 3 dell'art. 26, in materia di esclusione dall'effettuazione di turni notturni e, in particolare, dalla sua lettura in combinato disposto con la norma di carattere generale di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità.

Come noto, il personale di cui al Capo I, Titolo I del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, l'articolazione di 12 ore di lavoro diurno, 24 ore di riposo, 12 ore di lavoro notturno e 48 ore di riposo.

In relazione a tale tipologia di orario, la norma contrattuale prevede che sono escluse dall'effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino, a fronte invece di una disposizione di portata generale, art. 53 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che impone *"il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino"*.

Al riguardo le due disposizioni normative, se non ben coordinate, lasciano spazio ad una interpretazione restrittiva della norma contrattuale, che va oltre il divieto previsto dalla legge in generale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sul punto, occorre prendere spunto da quanto rappresentato dalla Commissione Europea nel procedimento di infrazione 2006/2228 e, in particolare, nella parte in cui viene evidenziato che il divieto totale ed automatico di adibire le donne al lavoro notturno è sproporzionato rispetto a quanto previsto dalla direttiva 92/85/CEE, quando non tiene conto delle condizioni di salute della donna e della natura del lavoro.

Pertanto ne deriva che qualora la lavoratrice madre manifesti per iscritto la propria disponibilità a prestare l'orario di lavoro 12/24 12/48, l'applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a tale tipologia di orario sarà suscettibile di una valutazione caso per caso, da parte di questa Direzione Centrale.

Resta inteso che tale richiesta dovrà essere supportata da valida e idonea documentazione medica che attesti uno stato di salute compatibile con l'attività di soccorso tecnico urgente che si è chiamati a svolgere.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Bruno)